

Rozdział 2

La mediazione obbligatoria in Italia

Pasquale Lino Orrico

I. Introduzione

L'Italia è stato uno dei primi Paesi dove è stata introdotta la mediazione obbligatoria per le controversie civili e commerciali e, dopo dieci anni di applicazione della legge, è possibile trarre un bilancio sugli effetti di questo istituto.

L'introduzione dell'obbligatorietà della mediazione, metodologia di risoluzione delle controversie pressoché sconosciuta alla maggioranza degli operatori del diritto, è avvenuta nel marzo del 2010 e non è stata accolta favorevolmente dalla comunità legale.

È giusto infatti ricordare che, inizialmente, la nuova legge ha sollevato perplessità da parte dell'avvocatura, sfociate in iniziative di protesta da parte delle rappresentanze forensi¹.

Nel corso degli anni la legge è stata modificata sia dal legislatore che a causa degli interventi della Corte Costituzionale ed è oggi applicata in un numero consistente delle controversie civili e, grazie al servizio di statistica del Ministero della Giustizia, è possibile esaminare il numero di mediazioni che ogni anno hanno luogo sul territorio nazionale e quale è il tasso di successo delle stesse².

II. Iter normativo della mediazione obbligatoria

Prima di entrare nel dettaglio della relazione, è opportuno premettere quale è stato l'iter legislativo che ha condotto all'attuale quadro normativo.

¹ L'Organismo Unitario dell'Avvocatura, ai tempi organismo di rappresentanza politica degli avvocati italiani, aveva indetto l'astensione dalle udienze civili per i giorni 14 e 15 aprile 2011 e per il giorno 23 giugno 2011.

² Il sito del Ministero della Giustizia, webstat.giustizia.it/Analisi%20e%20ricerche/forms/mediazione.aspx, fornisce i dati statistici anche in lingua inglese.

Motore dell'evoluzione della mediazione in Italia è stato il legislatore europeo che, con l'emanazione della Direttiva 2008/52/CE del 21 maggio 2008, relativa alle controversie di carattere transfrontaliero, concedeva la facoltà agli Stati membri di applicare le disposizioni in essa contenute anche alle procedure di mediazione svolte in ambito nazionale.

La Direttiva, in quanto tale, delineava delle mere linee guida, lasciando la facoltà agli Stati membri di prevederne l'eventuale applicazione con leggi nazionali.

L'Italia, per dare applicazione alla normativa comunitaria, ha emanato la Legge n. 69 del 18 giugno 2009, contenente "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" che, oltre a introdurre alcune riforme per il processo civile, all'art. 60 ha conferito delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi attuativi in materia di mediazione in ambito civile e commerciale e ha previsto, fin dall'inizio, tre tipologie di mediazione: obbligatoria, facoltativa e delegata dal giudice.

È stato quindi pubblicato il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, che ha dato applicazione alla delega conferita al governo.

Successivamente alla pubblicazione del D.lgs. 28/2010, il Ministero della giustizia ha emanato il Decreto Ministeriale n. 180 del 18 ottobre 2010 che ha introdotto il Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione.

Lo stesso regolamento ha fissato le indennità spettanti agli organismi di mediazione, differenziate tra quelle in materia obbligatoria e quelle in materia ove la mediazione è facoltativa, nonché i requisiti che il mediatore deve possedere, quali un'adeguata preparazione professionale e un aggiornamento specifico e periodico.

Il Ministero della giustizia ha adottato anche il Decreto Ministeriale n. 145 del 6 luglio 2011, che ha modificato il precedente D.M. 18 ottobre 2010, n. 180, determinando criteri e modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, più severi e modificando anche le indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 28/2010.

III. L'intervento della corte costituzionale

Come accennato sopra, nell'evoluzione della legge è intervenuta anche la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 272 del 6 dicembre 2012, ha stabilito che, né la Direttiva comunitaria né l'art. 60 della legge delega n. 69 del 2009, avevano autorizzato il Governo ad introdurre l'obbligatorietà della mediazione³.

³ La Corte Costituzionale non è entrata dunque nel merito della legittimità dell'obbligatorietà della mediazione in rapporto al giudizio ordinario ma si è limitata a sancire l'illegittimità costituzionale delle

L'effetto della sentenza della Corte Costituzionale era stato di limitare l'ambito di applicazione D.lgs. 28/2010 alle procedure di mediazione volontarie e a quelle delegate dal giudice.

Considerato che la stessa Corte Costituzionale, nella motivazione della sentenza, non aveva sostenuto che l'obbligatorietà della mediazione potesse contrastare con il diritto al ricorso ai Tribunali e che, fin dall'inizio della sua applicazione, si erano resi evidenti i vantaggi di questa tipologia di ADR, il Governo, con il decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 contenente misure urgenti per il rilancio dell'economia, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013, ha modificato il D.lgs. 28/2010, reintroducendo la mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, epurandola dai profili di incostituzionalità rilevati dalla Corte Costituzionale.

Tra le varie modifiche la più importante è stata quella di inserire la previsione secondo la quale, quando il procedimento di mediazione è previsto come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro davanti al mediatore si conclude senza il raggiungimento dell'accordo, metodologia che caratterizza la scelta del legislatore italiano oggi applicata.

Inoltre, per quanto riguarda la mediazione demandata dal Giudice, il procedimento di mediazione è divenuto condizione di procedibilità della domanda giudiziale e non è più previsto che l'adesione a tale invito sia facoltativo.

Ulteriore modifica molto importante è la previsione che dispone l'assistenza obbligatoria di un avvocato e che, in caso di mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, il giudice può desumere elementi di prova nel successivo giudizio, condannare la parte che non ha partecipato al pagamento di un importo sanzionatorio e, nel caso in cui la sentenza corrisponde integralmente alla proposta avanzata dal mediatore, la corte deve escludere la ripetizione delle spese di lite sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, condannandolo al contrario al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente e al pagamento di una sanzione.

Altra modifica è consistita nel considerare gli avvocati iscritti come mediatori di diritto, senza la necessità avere una specifica formazione⁴.

disposizioni del D.lgs. 28/2010 derivanti da un eccesso di delega. Peraltro, la Corte Costituzionale ha anche affermato che la Direttiva comunitaria 2008/52/CE lascia agli Stati membri la facoltà di rendere obbligatoria la mediazione.

⁴ Tale aspetto della legge è obiettivamente discutibile, non essendo prevista nell'attuale assetto degli studi di giurisprudenza una formazione specifica sulle ADR. Il Consiglio Nazionale Forense ha infatti disposto che gli avvocati debbano sostenere un corso prima di poter esercitare come mediatori, rendendo più severa la norma nazionale.

IV. Materie oggetto della mediazione obbligatoria

Oggi la mediazione in Italia è prevista come condizione di procedibilità in alcune materie civili così come elencate nell'articolo 5 comma 1 bis del D.Lgs 28/2010: “[...] Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dai rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 187-ter del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per le materie ivi regolate [...]”⁵.

V. La condizione di procedibilità e il suo adempimento

Quanto all’adempimento della condizione di procedibilità, vale a dire il punto centrale per comprendere la scelta del legislatore italiano in merito all’obbligatorietà della mediazione, questo è previsto al comma 2 bis dello stesso articolo 5 sopra citato: “[...] Quando l’esperienza del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo [...]”⁶.

Le modalità di svolgimento del primo incontro sono precisate dall’art. 8 comma 1 del D.Lgs 28/2010: “[...] All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al

⁵ In alcune materie, quali quelle bancarie, assicurative e di tutela del risparmio, sono previsti come alternativi procedimenti di risoluzione extragiudiziale specifici, preesistenti al D.Lgs 28/2010.

⁶ La medesima disposizione si applica anche alle mediazioni demandate dal Giudice, come previste all’art. 5 comma 2 del D.Lgs 28/2010: “[...] Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperienza del procedimento di mediazione; in tal caso, l’esperienza del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello [...]”.

termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. **Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.** Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari [...].”

Fin dalla sua introduzione, la giurisprudenza di merito si è pronunciata frequentemente su quali dovessero essere i requisiti minimi per una regolare tenuta del primo incontro ai fini della procedibilità.

Invero, considerato che la tenuta del primo incontro prevede esclusivamente un esborso molto contenuto, pari a €40,00 oltre IVA, e che la legge dispone che le parti non siano obbligate a proseguire nel procedimento di mediazione vero e proprio al suo esito, molti Tribunali hanno sanzionato la mancata presenza delle parti, sostituite dai loro avvocati, al fine di evitare che questo adempimento si trasformasse in un mero pro forma, questo sul presupposto che il D.Lgs. 28/2010 cita più volte il ruolo delle “parti e dei loro avvocati” e che la ratio della norma è quella di coinvolgere in maniera più diretta possibile, sempre con l'ausilio del ministero di un difensore, le parti personalmente.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8473 del 27 marzo 2019, si è pronunciata proprio su questo tema⁷, vale a dire se la parte debba essere presente personalmente al primo incontro di mediazione e, ove fosse possibile farsi sostituire da un terzo, con quali modalità ciò sarebbe possibile.

La Suprema Corte, nella sua decisione, ha premesso che “[...] il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perchè solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi soddisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti [...] e che [...] l'art. 8, dedicato al

⁷ Dalla sentenza 8473/2019 della Corte di Cassazione: “[...] Il ricorso pone per la prima volta a questa Corte la necessità di affrontare alcune questioni in tema di mediazione obbligatoria, introdotta come condizione di procedibilità di una vasta serie di controversie dal D.Lgs. n. 28 del 2010 (Attuazione della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 60, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali) e successive modifiche.

In particolare, la questione giuridica che il ricorso impone di risolvere è se, nel suddetto procedimento di mediazione, il cui preventivo esperimento è previsto obbligatoriamente, a pena di improcedibilità, per le controversie nelle materie indicate dal D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1 bis, (introdotto dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 84, convertito con modificazioni della L. 9 agosto 2013, n. 98, dopo che la Corte Cost. con sentenza n. 272 del 2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 del medesimo articolo) e disciplinato, in particolare, dagli artt. 5 e 8 dello stesso, la parte che propone la mediazione sia tenuta a comparire personalmente davanti al mediatore, affinché il tentativo si possa ritenere compiuto, a pena di improcedibilità dell'azione proposta senza previo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, o se la stessa possa – e in che modo – farsi sostituire [...]”.

procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati [...]”.

Tuttavia, la Corte non ha escluso che la parte possa farsi sostituire in sede di mediazione ma, considerata l'importanza della presenza della parte nel procedimento, i Giudici hanno specificato che “[...] la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista [...]”.

Inoltre, quanto al contenuto del primo incontro e sottolineata la necessità della presenza della parte (ovvero di un suo sostituto con le modalità sopra menzionate), i Giudici di legittimità hanno precisato che “[...] onere della parte che intenda agire in giudizio (o che, avendo agito, si sia vista opporre il mancato preventivo esperimento della mediazione e sia stata rimessa davanti al mediatore dal giudice) di dar corso alla mediazione obbligatoria possa ritenersi adempiuto con l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all'esito del quale, ricevute dal mediatore le necessarie informazioni in merito alla funzione e alle modalità di svolgimento della mediazione, può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di utilmente iniziare (rectius proseguire) la procedura di mediazione [...]”.

VI. La presenza delle parti nel procedimento di mediazione

Al di là della fattispecie esaminata dalla Corte di Cassazione, relativa alla possibilità di sostituire un soggetto terzo alla parte in occasione della mediazione, la sentenza sopra citata è molto importante poiché afferma con grande autorevolezza l'importanza del ruolo della mediazione nella gestione dei conflitti, quale valida alternativa all'autorità giudiziaria.

Per contro, il “[...] dialogo informale e diretto tra parti e mediatore [...]”, per usare le stesse parole della Corte di Cassazione, che caratterizza la mediazione è ciò che ha disorientato gli avvocati, soprattutto all'inizio dell'applicazione della legge.

Nel processo civile tutte le parti, difensori, clienti e giudici, hanno un ruolo rigidamente predeterminato mentre in una seduta di mediazione, grazie anche alla riservatezza garantita dalla procedura⁸ e alla mancanza di un soggetto con un ruolo dispositivo, quale

⁸ L'art. 9 del D.Lgs 28/2010, ai commi 1 e 2 prevede che “[...] 1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. 2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti [...]”.

è il Giudice, vi può essere un dialogo molto più ampio e aperto che può condurre a “[...] trovare quella composizione degli opposti interessi soddisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti [...]”, sempre usando le parole della Suprema Corte.

VII. Il ruolo dell’avvocato nel procedimento di mediazione

Gli avvocati, nel corso della mediazione, si trovano a dover gestire delle tecniche che, normalmente, non vengono utilizzate nel processo civile.

L’avvocato, infatti, non è normalmente stato istruito a controllare il proprio cliente al di fuori del processo civile nel quale, di fatto, alla parte non è permesso proferire parola liberamente, sia con la controparte che con il giudice.

Nella seduta di mediazione, al contrario, vi è libero dialogo tra tutti i soggetti presenti e il ruolo dell’avvocato è duplice poiché se da un lato deve confortare il proprio cliente sulle sue buone ragioni dal punto di vista giuridico, dall’altro è necessario che lo assista in una negoziazione andando anche oltre quelle che sono le rigide ragioni processuali, costituendo questo il vero valore aggiunto della mediazione rispetto al processo civile.

Infatti, al di là della maggiore celerità rispetto a un contenzioso giudiziario e alla certezza del risultato di un accordo rispetto all’alea di una sentenza, è importante essere coscienti, trasmettendo questo dato al cliente, che il dialogo proprio del procedimento di mediazione può condurre a soluzioni che, non necessariamente, costituiscono un *minus* rispetto a una sentenza (ove favorevole) ma, anzi, migliore.

Tuttavia, è importante che l’avvocato conosca a fondo il procedimento di mediazione e le dinamiche di gestione del conflitto affinché possa condurre il cliente a un risultato positivo che, in fin dei conti, è il suo unico obiettivo, non essendo certo interessato né al come né agli aspetti processuali.

Inoltre, atteso che la mediazione nei casi previsti dalla legge è condizione di procedibilità, è richiesta al difensore una profonda conoscenza del procedimento di mediazione in rapporto al successivo eventuale procedimento giudiziario.

La sentenza della Corte di Cassazione prima citata, ad esempio, ha analizzato quali sono i requisiti del primo incontro di mediazione per soddisfare il requisito della procedibilità e quali devono essere il contenuto e la forma della procura per permettere alla parte di essere sostituita in sede di mediazione.

Sono tutte questioni molto delicate che possono compromettere l’esito di un giudizio e che, quindi, non possono essere sottovalutate dall’avvocato nella preparazione

dell'assistenza al suo cliente⁹ così come gli stessi Giudici sono chiamati a decidere su vicende extraprocessuali che, tuttavia, possono dare luogo a questioni pregiudiziali nel corso del processo civile.

VIII. L'esecuzione dell'accordo di mediazione

Ulteriore valore aggiunto della mediazione nel quadro del D.Lgs 28/2010 è l'immediato utilizzo, nell'ipotesi di esito positivo, del verbale di accordo quale titolo esecutivo, anche per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, a condizione che sia sottoscritto da tutte le parti e dai loro avvocati¹⁰, ed essendo invece necessaria l'omologazione del Tribunale negli altri casi.

IX. Conclusioni

Infine, quanto alle cifre della mediazione in Italia, grazie al servizio statistico del Ministero della Giustizia (vedi nota 2) è possibile verificare quale è la consistenza della mediazione in Italia e quali sono i risultati, suddivisi anche per materia, tipologia (obbligatoria, demandata o volontaria), collocazione geografica e tipologia di organismo.

Rimandando al sito web del Ministero per l'esame dei numeri e delle percentuali è tuttavia interessante rilevare in questa sede che il numero di mediazioni volontarie è cresciuto notevolmente, fino ad arrivare all'11,6% del totale per il periodo 1.1.2019/30.9.2019, ultimo periodo disponibile, corrispondente a quasi 15.000 mediazioni.

Tale dato percentuale è importante poiché può essere interpretato in una crescente popolarità della mediazione, superata l'iniziale diffidenza da parte degli operatori del diritto, in seguito alla sua diffusione grazie al D.Lgs 28/2010.

Conclusivamente, alla luce di quanto sopra esposto, si può affermare che il quadro normativo italiano in materia di mediazione ha fornito un valido strumento di

⁹ Si veda ad esempio Tribunale di Nocera Inferiore, sentenza n. 830/2019: “[...] In tal senso dunque, prim’ancora che verificare la sussistenza di una procura speciale ritualmente rilasciata dalla Banca – omissis – in favore del difensore comparso innanzi al mediatore, è ostativa alla possibilità di ritenere ritualmente espletato il procedimento la circostanza, dichiarata proprio dal difensore medesimo, di non essere legittimato, da un punto di vista sia formale che sostanziale a procedere alla mediazione.

Ciò conduce a ritenere la mediazione non correttamente posta in essere proprio dalla parte attrice, con la conseguenza della declaratoria di improcedibilità dell’azione [...]”.

In questo caso, una mediazione demandata dal Giudice, la parte presente in mediazione non corrispondeva a quella processuale succedutagli a titolo particolare ed era quest’ultima che avrebbe dovuto partecipare attivamente al procedimento di mediazione, in quanto avente interesse alla prosecuzione del giudizio.

¹⁰ Così come previsto dal secondo comma dell’art. 12 del D.Lgs 28/2010: “[...] Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale [...]”.

risoluzione delle controversie, i cui risultati possono superare ampiamente quelli ottenibili in sede giudiziale.

Per contro, è altrettanto vero che, dato il suo stretto legame con il processo civile, è caratterizzata un contenuto tecnico processuale di elevato livello, oltre a quello negoziale proprio dell'istituto, giustificando così l'obbligo a carico della parte di essere assistita da un avvocato in sede di mediazione, così come il difensore deve munirsi di strumenti che non sono meramente processuali e giuridici, quale l'utilizzo delle tecniche di negoziazione e la conoscenza delle dinamiche del conflitto e della sua gestione.

Infine, non si può ignorare il dato confortante dei risultati statistici della mediazione che, nel corso degli ultimi dieci anni ha visto crescere, oltre al numero di mediazioni volontarie, la partecipazione delle parti oltre il primo incontro ed il numero di accordi raggiunti, sempre in termini percentuali.

Milano, 26 febbraio 2020

Abstract

Mandatory mediation in Italy

Mandatory mediation in Italy in civil and commercial matters is regulated by Legislative Decree 28/2010 and, over ten years, has undergone some changes dictated both by the legislator and following the observations of the Constitutional Court. Its application was also influenced by jurisprudence which decided on some aspects of interpretation of the law. Compulsory mediation, due to its strict link with the civil process, constitutes a complex procedure which, although autonomous, independent and characterized by confidentiality, must be conducted by observing the dictates of the law, in order to avoid the sanction of the inadmissibility of the subsequent judgment. As a mediation process, it also requires knowledge from the lawyers of negotiation and conflict management techniques. About mediation in Italy, the Ministry of Justice provides very complete statistical data, also in English.

Abstrakt

Mediacje obowiązkowe we Włoszech

Obowiązkowa mediacja we Włoszech w sprawach cywilnych i handlowych jest regulowana dekretem ustawodawczym 28/2010 i na przestrzeni dziesięciu lat przeszła pewne zmiany podyktowane zarówno przez ustawodawcę, jak i zgodnie z uwagami Trybunału Konstytucyjnego. Na jego stosowanie wpłynęło także orzecznictwo, które decydowało o niektórych aspektach interpretacji prawa. Mediacja przymusowa, ze względu na ścisły związek z procesem cywilnym, stanowi złożoną procedurę, która choć autonomiczna, niezależna i poufna, musi być prowadzona

z poszanowaniem nakazów prawa, aby uniknąć sankcji z uwagi na jej późniejszą akceptację w trybie właściwego postępowania sądowego. Jako proces mediacyjny wymaga również wiedzy prawników na temat technik negocjacji i zarządzania konfliktami. Na temat mediacji we Włoszech Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia bardzo kompletne dane statystyczne, również w języku angielskim.